



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 322

Altri casi di violazioni

Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la quale, non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire ottocento a lire ventimila. Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire ottocento a lire diecimila, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-322-altri-casi-di-violazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it